



# Comune di **Castelnuovo del Garda**

**COPIA**

<b>N°27</b> Reg. delib.	Ufficio competente AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE
----------------------------	--

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE** Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

<b>OGGETTO</b>	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025
----------------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali presso la Sala Consiliare. All'appello risultano:

	Presenti/Assenti	
Dal Cero Giovanni	Presente	
Zaglio Cinzia	Assente	
Ardielli Rossella	Presente	
Gugole Gianfranco	Presente	
Righetti Thomas	Assente	
Berto Marilinda	Presente	
Tacconi Franco	Presente	
Adami Andrea	Assente	
Trivellin Franco	Presente	
Tinelli Francesca	Presente	
Gallina Paolo	Presente	
Filippi Giampietro	Presente	
Oliosì Riccardo	Presente	
Sandrini Davide	Presente	
Fiorio Silvia	Presente	
Trotti Chiara	Presente	
Oliosì Roberto	Presente	
	14	3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante Pezzuto Maria Teresa che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dal Cero Giovanni - **SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025</b>
----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Proponente:** Zaglio Cinzia

PREMESSO che con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" si è provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell'Allegato A recante "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita; "1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025."; "1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
  - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
  - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
  - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
  - c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.  
 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: "4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle

prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”;

- l'art. 7 “Procedura di approvazione” che così recita: “7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. ; 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.; 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati

*nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.*

*7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.*

*7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;*
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".*

*7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:*

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.*

*7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*

*7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";*

- *l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita: "8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". 8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:*

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” da cui emergono le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 1:

- “1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2. 1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità. 1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario. 1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

- a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
  - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;

- *determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;*
- b) *nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.*

*1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente  $CCD\alpha$  viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.*

*1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce  $COAL, \alpha$  di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:*

- a) *per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;*
- b) *dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).*

*1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente  $Acca$  di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno  $a$  è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno  $a-2$ ”;*

RILEVATO che l'art. 4 dell'MTR-2, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, prevede che per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove  $\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, e viene calcolato sulla base di una formula espressamente individuata dal predetto Allegato. Vengono in ogni caso fatti salvi i superamenti di tale limite che gli Enti territorialmente competenti ritengano necessari per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, purché adeguatamente motivati;

DATO ATTO altresì che al termine dell'istruttoria condotta sui costi dei due gestori (Consorzio Verona 2 e SERIT) e del Comune medesimo, il PEF 2021 mostra una riduzione dei costi efficienti 2022 rispetto al PEF 2021;

VISTO che con delibera del Consiglio di Bacino n. 7 del 5 maggio 2022 è stata approvata la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

PROPONE

1. Di prendere atto della predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 relativo al Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF/rif del 3 agosto 2021, comprendente il PEF del Comune di Castelnuovo del Garda (Allegato 1 al presente documento), approvato con delibera di Assemblea di Bacino n. 7 del 5 maggio 2022;
2. Di disporre che la manovra tariffaria complessiva del PEF relativo al Comune di Castelnuovo del Garda è pari ad euro 1.812.907,00 e che trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2022;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025</b>
----------------	--

**PUNTO 6 ODG: «PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PEF - TARI PERIODO REGOLATORIO 2022/2025».**

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Lascio la parola al dottor Enrico Guzzi.

**GUZZI ENRICO -Vicesegretario comunale**

Io do per letta la delibera. Quest'anno, come per l'anno scorso, parliamo di una presa d'atto; il metodo di calcolo è leggermente ancora cambiato, subito già da questo secondo anno di applicazione, ARERA ha introdotto quello che era il correttivo ulteriore e di fatto adesso andiamo a consuntivo sull'N-2. Cosa dire? Ovviamente chi c'era già in passato lo può sapere, quest'anno abbiamo veramente pagato lo scotto soprattutto della prima parziale fuoriuscita di Gardaland, questo è sostanzialmente il problema più grosso che abbiamo dovuto affrontare, pertanto c'è stato un grosso confronto, grosso lavoro di confronto con il Consorzio, abbiamo cercato di far valere quelle che erano le nostre ragioni, ci siamo riusciti soltanto in parte, per altre situazioni abbiamo dovuto trovare degli escamotage per andare ad abbattere quel costo, perché di fatto, anche chi c'era, Roberto lo sa benissimo, comunque una parte di quel costo era chiamiamolo un costo ambientale, che veniva in qualche maniera in carico a questa grande azienda.

Pian piano siamo arrivati a comprimere questa situazione, ovviamente ci sono stati dei criteri, delle scelte che hanno in qualche maniera portato a rintuzzare questo incremento che inizialmente era effettivamente abbastanza importante. Diciamo che con un po' di adattamenti, in particolare il fatto di aver riattivato quel fondo Covid che non era stato utilizzato, che quindi è venuto buono in questo momento, in parte rivedendo, ma questo ben giustificato anche da quello che è l'osservatorio regionale per i rifiuti, che ci indicava esattamente quanto era il rapporto anche di consumo Gardaland e consumo che abbiamo dal punto di vista degli operatori non domestici, ovviamente abbiamo anche rimodulato quel coefficiente che prima era del 40/60, siamo andati a 45/55. Con tutti questi piccoli accorgimenti siamo riusciti ad ottenere un piano finanziario che in qualche maniera rintuzza questo incremento e quello che ci dovremo aspettare alla fine, più o meno generalizzato, quindi un po' per tutti, parliamo di media, attorno al 3-4% di incremento. Questo è un po' quello che è successo.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Ci sono domande? Prego Roberto Oliosi.

**OLIOSI ROBERTO - Consigliere**

Grazie. L'uscita di Gardaland è anche a seguito del Decreto 116 del 2020, loro però comunque sono tenuti al pagamento della parte fissa, non so, magari loro avranno anche provato ad entrare nel merito su che superfici applicare la parte fissa, perché c'era già una disamina fatta illo tempore, quando erano venuti alla carica con il fatto di voler uscire dalla privativa non per (...) ma per la quantità dei rifiuti. Questa era una prima domanda, perché

anche leggendo mi sembra di aver capito che chi esce dalla privativa, premesso che loro devono comunicarlo anno per anno, per assurdo loro potrebbero anche, nel momento in cui privatamente si rendessero conto che vanno a spendere di più, potrebbero rientrare. E' corretto quello che ho letto?

**GUZZI ENRICO - Vicesegretario comunale**

Anche qua è una scelta, nel senso che quello che si dice è, parto dal fondo della discussione, quello che si dice è che in realtà deve essere anche una scelta perché quando un'azienda lo fa dovrebbe impegnarsi per cinque anni, ma questo per una logica legata al fatto che ARERA vuole lavorare su costi consuntivati, pertanto non auspica un cambiamento di rotta repentino, tant'è vero che noi ragioniamo oggi su N-2 ovviamente e quindi è una scelta che eventualmente può fare poi l'ente nel caso in cui non si trovassero bene, perché la scelta vale per cinque anni.

L'altro aspetto importante, che era da considerare, è che effettivamente c'è stato un colloquio anche con l'azienda, siamo riusciti a ragionare con loro anche su alcuni aspetti, che tecnicamente loro pensavano di poter operare, in realtà alla fine abbiamo trovato una mediazione, tant'è che alla fine comunque effettivamente, come diceva giustamente, (...) deve comunque riconoscerci quelli che sono i costi fissi, ma soprattutto per come si era conformata la situazione non potevano uscire con tutto, ma per la peculiarità anche di quell'impianto di raccolta che si sono in qualche maniera costruiti, potevano lavorare solo ed esclusivamente nell'ambito del parco, tant'è vero che il prossimo round sarà il prossimo anno, perché ci hanno già detto che sfruttando proprio questa normativa in particolare, dice "dal prossimo anno vi comunico che andrò fuori anche con il resto", quindi hotel, Sea Life e quant'altro, quindi anche dal prossimo anno dovremo valutare, abbiamo già pensato a delle soluzioni, ma ci sarà sicuramente da lavorare anche il prossimo anno.

**OLIOSI ROBERTO - Consigliere**

Su questo tema ho visto che sul piano finanziario c'è anche un coefficiente, Co116, non è un coefficiente che magari aiuta l'ente locale a compensare queste situazioni, tra virgolette chiamiamole anomale, che vanno un po' a destabilizzare, però ho visto che il nostro coefficiente è a zero. E' perché in questo momento non se n'è tenuto conto? Se ne terrà conto prossimamente?

**GUZZI ENRICO - Vicesegretario comunale**

Sì, in realtà quel coefficiente serve soprattutto per inserire costi in più, quindi serve nel caso diverso dal nostro, dove fondamentalmente tu hai un ricavo di un certo tipo e quindi questo te lo puoi portare in prospettiva in avanti per andare poi a commisurare altre situazioni. In questo caso per noi non andava bene e ricordiamoci poi che in realtà ci sono anche dei coefficienti che sono generici, che comunque valgono alla fine per tutto l'aspetto consortile. Mi ero ripromesso anche quest'anno non me l'hanno mandato, di mandarmi anche la relazione, ho soltanto questo, parliamo anche dell'altro, quello dell'anno scorso, ARERA si deve ancora pronunciare effettivamente sul vecchio piano finanziario. Di questo sarebbe interessante, adesso se me la faccio mandare le invio anche la relazione che sicuramente secondo me è più esplicativa anche un po' di quello che è successo, gliela mando per mail che così almeno forse si comincia a capire qualcosina di più.

**OLIOSI ROBERTO - Consigliere**

Quella era l'ultima domanda, perché questo MTR2, in realtà c'è un cambio di passo, nel senso mentre prima era un'annualità, qua adesso si parla di una cosa programmata. E' qualcosa che ha un impatto su più annualità, quindi leggero, ho cercato anch'io di documentarmi, anche se la materia è un po' complessa, perché a livello consortile c'è da prendere in esame non solo quelli che sono i meri costi di raccolta, ma anche l'aspetto che è legato all'impiantistica, per cui impianti minimi, gli impianti aggiuntivi, i costi al cancello, perché ARERA ovviamente vuole incentivare gli impianti che magari sono locali, scoraggiare invece, mettendo delle addizionali, su quelli che sono invece i conferimenti in discarica oppure magari andare ad incentivare l'incenerimento con il recupero dell'energia, c'è tutta una serie di cose legate all'impiantistica, quindi mi sembrava strano che non ci fosse, a corredo del piano economico-finanziario, un qualcosa che andasse a supportare scelte di prospettiva, visto che si sta parlando di 2023/24/25, quindi è un foglio excel di difficile lettura, se non ai più esperti, che si sono addentrati nella materia. Dopo non so, sicuramente ci sono delle lungaggini dovute anche a questa trafila che di fatto il piano economico-finanziario deve essere anche approvato dall'ARERA facendo tutta la trafila, quindi ente locale, consorzio e via discorrendo.

Ultima domanda, visto che siamo in tema, era anche per prendere l'occasione per avere un aggiornamento sull'evolversi della situazione dell'affidamento, sembrava sempre che fosse lì lì per prendere una direzione, ma da quello che leggo io sulla stampa locale mi sembra che ci sia ancora una visione un po' divisa.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Manca effettivamente qualcosa di fondamentale: i dati, dopo aver ricevuto dei dati prendere delle decisioni. Oikos, che è la società a cui era stato dato l'incarico prima di vedere se era economicamente fattibile la gestione in house dei 58 Comuni della raccolta dei rifiuti, alla stessa è stato chiesto anche di valutare se, oltre alla creazione di una in house per i 58, potesse anche essere percorribile la strada, a gran voce richiesta dai Sindaci di AGS, di una differenziazione con i venti Sindaci, cioè i venti Comuni, che la raccolta venisse gestita da AGS, quindi dalla loro partecipata e gli altri 38 che creassero una nuova in house oppure utilizzassero una partecipata che loro hanno già, ad esempio i Sindaci dell'est veronese l'hanno già.

In questo momento Oikos sta continuando a lavorare, abbiamo già fatto tre incontri in cui ci hanno spiegato le risultanze, al momento però io non ho riveduto, e di questa cosa mi sono molto rammaricato, dei documenti cartacei su cui iniziare a ragionare sui dati. Nel frattempo però sono successe due cose importanti, la prima, che purtroppo l'appalto ponte è stato ritirato, non ho ben capito sinceramente la problematica che c'è stata su questo appalto ponte, ma l'appalto ponte che doveva essere fatto non è andato a buon fine, quindi è stato ritirato, a questo punto siamo ancora in proroga con Ser.I.T....

*(Voce da fuori microfono).*

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

E andato deserto, difatti sto attendendo anche con ansia direi la prossima riunione per capire meglio cosa sia successo di questo appalto ponte, perché da una parte ci dicono

che è andato deserto, dall'altra parte invece ci dicono che invece è stato ritirato, io non so darvi la risposta, spero la prossima volta dopo aver fatto l'assemblea di darvela corretta. Nel frattempo cosa posso dirvi? Che a Ser.I.T. è stata concessa l'ennesima proroga fino al 31/12/2022, però dopo basta, nel senso che bisogna prendere questa decisione. Nel frattempo si è palesata anche l'ipotesi di acquisto di Ser.I.T. da parte dei Comuni, cosa che sinceramente saremmo interessati semmai all'acquisto dell'azienda, non tanto delle quote sociali, azienda intendo camion, dipendenti, perché le prime persone che devono essere tutelate sono i dipendenti, camion e la struttura, l'azienda, però non vi nascondo che la problematica grande è quant'è il valore di questa azienda, perché se ragioniamo che bisogna pagare l'avviamento può essere un ragionamento fatto e quindi alza di molto il prezzo, dall'altra parte però c'è un ragionamento da fare, che se Ser.I.T. non avesse l'affidamento dei 58 Comuni non ha affidamenti e quindi il valore diminuisce di gran lunga. In questo momento cerchiamo, come Sindaci, di andare avanti con le nostre proposte, noi siamo convinti che la soluzione migliore resti ancora quella dell'affidamento in house a due gestori, su questo la Regione si era già espressa nulla ostando, anche perché in altri ambiti ci sono già più gestori che svolgono l'attività di raccolta dei rifiuti. Quello che tutti noi ci attendiamo però sono tre cose: la prima, un risparmio economico per i nostri cittadini, la seconda, un maggior efficientamento del servizio, la terza, che forse è ancora più importante di tutte le altre, la modernizzazione e l'innovazione del servizio, perché con tutti questi discorsi, secondo il mio punto di vista, ma anche di altri Sindaci, siamo rimasto un po' al palo e quindi non ci siamo evoluti nella raccolta. A questo punto è arrivato il momento di tirare un po' le somme e di andare a fare una scelta definitiva perché se non prendiamo una scelta, il 1° gennaio va a gara europea, che è una soluzione anche quella, legittima, gara europea, partecipa chi partecipa, abbiamo perso forse l'occasione di fare una società in house, però magari può andare bene anche la gara europea. Diciamo che la volontà è quella di continuare a provare a capire se si può percorrere la strada delle due società in house, quindi noi 20 AGS e gli altri 38 un'altra società.

Ti terrò aggiornato.

**OLIOSI ROBERTO - Consigliere**

Mancano sei mesi praticamente.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Sì, manca niente.

**OLIOSI ROBERTO - Consigliere**

Immagino che il bando per la gara ad evidenza pubblica sia già predisposto, i conteggi di quelli che sono i servizi richiesti dai 58 Comuni da mettere a bando, dovrebbe essere già tutto pronto già da tempo.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Sì, mi sono dimenticato di dirti una cosa che è importantissima. Il nuovo direttore che è stato preso, Venturi, il Segretario comunale di Affi e di Peschiera del Garda, è a scadenza, nel senso che il suo compito era quello in questi mesi, fino al 30 giugno, di creare un organigramma del Consiglio di Bacino e quindi è stato fatto un bando per assumere un direttore generale e anche per assumere dei dipendenti, perché in questo momento

stiamo ancora utilizzando i dipendenti del Verona 2, che ricordo, è quello che doveva essere messo in liquidazione ancora dieci anni fa, oggi c'era l'assemblea, l'assemblea è stata rinviata perché c'è stato dal mio punto di vista un errore di deposito dei documenti del bilancio e quindi il Presidente ha deciso di rinviare l'assemblea, prorogarla e anche su quello la discussione è aperta, perché se c'è un obbligo di messa in liquidazione della società secondo me bisogna portarlo avanti e chiudere questa società, perché due società non hanno nessuna ragione di esistere, è solo una duplicazione di costi.

**CONSIGLIERE OLIOSI Roberto:**

Si parlava prima di tutela dei dipendenti, ovviamente tutti i dipendenti del Consorzio non erano stati assunti con un bando pubblico e quindi in realtà si perdevano anche delle competenze, mi ricordo che già anni fa si discuteva di come far transitare queste persone dal Consorzio di Bacino Verona 2 al Consorzio Bacino Verona Nord, quindi era una cosa che...

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

E' ancora un tema caldissimo proprio perché sia per rispetto delle persone che hanno lavorato, sia per le competenze che hanno acquisito in questi anni, purtroppo però qualcuno ha questo difetto in partenza e quindi rende difficile questa operazione, però anche questo è oggetto di studio, è giusto che lo sia. Soluzioni al momento non ci sono.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Altre domande?

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Delibera di Consiglio: Presa d'atto del piano economico-finanziario PEF - TARI periodo regolatorio 2022/2025".

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Favorevoli? Astenuti? Contrari?

**PEZZUTO MARIA TERESA – Segretario comunale**

Voti favorevoli: 9; astenuti: 5 (Olios Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara e Olios Roberto); contrari: nessuno.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari?

**PEZZUTO MARIA TERESA – Segretario comunale**

Voti favorevoli: 9; astenuti: 5 (Olios Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara e Olios Roberto); contrari: nessuno.

**DAL CERO GIOVANNI – Sindaco**

Passiamo alla delibera di consiglio: "Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni TARI anno 2022".

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara e Oliosì Roberto) legalmente espressi dai 14 consiglieri presenti per alzata di mano:

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Oliosì Riccardo, Sandrini Davide, Fiorio Silvia, Trotti Chiara e Oliosì Roberto) legalmente espressi dai 14 consiglieri presenti per alzata di mano:

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup>, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. Enti Locali), stante l'urgenza a procedere con i provvedimenti conseguenti.

\*\*\*\*\*

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)  
TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

Eventuali annotazioni:

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio  
Guzzi Enrico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)  
TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*La proposta di deliberazione su citata, non comportando riflessi contabili/patrimoniali, non necessita di parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;*

Eventuali annotazioni:

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio  
Serpelloni Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025</b>
----------------	--

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
av. Dal Cero Giovanni

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO**  
Pezzuto Maria Teresa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 31-05-2022**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)  
TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'albo on-line del Comune come previsto dall'art 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con numero 723 e vi rimarrà per 15 giorni (salvo specifiche disposizioni di legge).

Castelnuovo del Garda li 15-06-2022

**L'INCARICATO COMUNALE**  
*Bedotto Angela*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

### **MODULO PER ATTESTAZIONE COPIA CONFORME**

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

